

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore GUARINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 LUGLIO 1976

Aumento dei limiti di valore per le cause civili di competenza dei conciliatori e dei pretori

ONOREVOLI SENATORI.

1. — I limiti di valore per le cause civili di competenza del conciliatore e del pretore sono stati più volte elevati, sopra tutto in considerazione della svalutazione monetaria, dal 1942, anno di entrata in vigore del codice di procedura civile vigente, al 1966. Attualmente essi sono fermi a quanto disposto dalla legge 25 luglio 1966 n. 571: 50.000 lire per la competenza del conciliatore; 750.000 lire per la competenza del pretore; 300.000 lire per le cause demandate al pretore in ordine a beni immobili; 20.000 lire per le cause decise secondo equità e inappellabilmente dal conciliatore.

2. — La prima e più urgente ragione di aumento dei limiti predetti sta nel fatto che dal 1966 ad oggi la moneta nazionale si è svalutata in una misura che, secondo gli indici ufficiali ISTAT, porta a ritenere che 3.000 lire del 1976 abbiano un potere di acquisto non superiore a quello di 1.000 lire del 1966. Moltiplicare per tre gli importi fissati dalla legge del 1966 è, dunque, il meno che possa e debba farsi per evitare che i conciliatori rimangano praticamente inoperosi e i tribunali siano caricati, quanto a competenza per valore, dei quattro quinti delle cause in materia civile.

3. — Quanto alla competenza del conciliatore, l'occasione è buona per praticare un aumento superiore alla triplicazione, arrivando a lire 250.000 per le cause decise in primo grado e a lire 100.000 per le cause decise inappellabilmente. Si tratta, oggi come oggi, di importi estremamente limitati, che possono ben essere affidati alla responsabilità dei conciliatori, rivitalizzando questo istituto giudiziario almeno sino a quando si deciderà di sostituirlo, in sede di riforma del codice di procedura civile, col giudice di pace o con altro istituto da porre allo studio.

4. — Quanto alla competenza del pretore, l'occasione è altrettanto buona, anche in connessione con l'aumento che si propone per la competenza del conciliatore, per due ritocchi: a) l'aumento dei limiti di competenza per valore a lire 3.000.000; b) l'elevazione allo stesso limite di 3.000.000 della competenza per le cause relative a beni immobili. Il primo ritocco è suggerito, oltre che dalla facile previsione di ulteriori svalutazioni future della moneta nazionale, sopra tutto dalla considerazione che la competenza per materia attribuita ai pretori dal codice di procedura civile e da altre leggi successive è di tale importanza e delicatezza, da non essere ragionevolmente compatibile con limitazioni

eccessive, in altre cause, della competenza per valore. Il secondo ritocco è suggerito dagli stessi argomenti che precedono e in più dal fatto che nel mondo moderno sono largamente cadute, e già da prima del 1942, le ragioni tradizionali che portavano nei secoli scorsi a ritenere « res pretiosiores » i beni immobili rispetto ai beni così detti mobiliari. D'altra parte, se i tribunali, come è auspicabile e come è diffusamente auspicato, verranno trasformati dal legislatore in orga-

ni monocratici, cadrà, nei confronti dei pretori, anche il vieto pretesto secondo cui un collegio di tre giudici vedrebbe meglio di un giudice unico le cause sottoposte al suo esame.

5. — Di qui il presente disegno di legge in due articoli: il primo relativo all'aumento dei limiti di competenza per valore; il secondo relativo alla disciplina di diritto transitorio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il limite di valore della competenza del conciliatore è elevato a lire 250.000.

Il limite di valore della competenza in materia civile del pretore è elevato a lire 3.000.000, anche per le cause relative a beni immobili di cui il valore si determina con i criteri indicati dall'articolo 15 del codice di procedura civile.

Il limite di valore entro il quale il conciliatore decide le cause secondo equità e inappellabilmente, a sensi dell'articolo 113 comma secondo e 339 comma terzo del codice di procedura civile, è elevato a lire 100.000. Sono in ogni caso appellabili, senza limiti di valore, le decisioni emesse in cause di sfratto e in cause relative a locazione di beni immobili.

Art. 2.

I pretori e i tribunali continueranno a conoscere in primo grado delle cause pendenti davanti ad essi o per le quali sia stato notificato l'atto introduttivo anteriormente al giorno di entrata in vigore della presente legge.

Le sentenze dei conciliatori pubblicate prima dell'entrata in vigore della presente legge sono tutte appellabili, salvo quelle relative a cause di valore non superiore alle lire 20.000.